

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PROCEDURE PER LE SOSPENSIONI PER MANCANZA DI
LAVORO 2014
NELL'ARTIGIANATO VENETO**

Il giorno 1 dicembre 2014 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Regionale Patrizio Morettin e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi – artigianato;
- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Stefano Stocco;
- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Riccardo Dal Lago e da Giannino Rizzo;

PREMESSE GENERALI

- Visto che l'art. 3 della legge 92/12 ha previsto l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, attraverso la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;
- Considerato che il Fondo Alternativo per l'artigianato (FSBA), già costituito, non è ancora operante;
- Considerato che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI viene riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali ovvero, come interpretato dalla circolare INPS n. 36 del 14 marzo 2013, dei Fondi bilaterali;
- visto che detta circolare INPS ritiene tuttora operante il Decreto Interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441 che disciplinava le prestazioni della disoccupazione ai lavoratori sospesi (compresi gli apprendisti) ed applicabile all'erogazione dell'ASPI di cui al punto precedente anche in assenza di costituzione dei nuovi fondi di solidarietà bilaterali;



VISTO CHE

l'Ebav ha operato fin dalle origini l'intervento integrativo alla prestazione pubblica verso i lavoratori dell'artigianato e che dal 2009 le parti stipulanti il presente accordo (di seguito indicate come parti oppure parti sociali) hanno adeguato, nelle quantità e nelle forme richieste dalla normativa di legge, dette prestazioni integrative e che, sempre dal 2009 in poi, sono stati definiti protocolli operativi e specifiche convenzioni attuative con l'Inps, che sono tuttora operanti;

per l'anno 2014 le parti hanno concordato il ricorso alla CIG in deroga quale strumento per far fronte alle sospensioni per mancanza di lavoro nel settore artigiano, in attesa dell'attivazione dell'FSBA;

la copertura massima per azienda di tale ammortizzatore nell'anno in corso è stata prevista dal DM 83473 del 1 agosto 2014 in 11 mesi;

non vi è ancora chiarezza sul meccanismo di calcolo degli 11 mesi ed allo stato delle cose prevale l'interpretazione che considera computabile il periodo della richiesta, a prescindere dall'effettivo consumo;


non è definito l'ammontare delle risorse ancora a disposizione dell'INPS per il finanziamento dell'ASPI;

è stato altresì previsto dal DM 83473 /2014 una riduzione del periodo di CIG in deroga utilizzabile dalle imprese nel corso del 2015;

la durata dell'ASPI è pari a 90 giorni di calendario nel biennio mobile e pertanto il periodo di sospensione con ASPI 2014 si cumula anche con gli interventi già usufruiti nel 2013 ;


le parti intendono attivare comunque per il mese di dicembre 2014 l'intervento di Ebav per le eventuali sospensioni di dipendenti da imprese che abbiano terminato il periodo massimo di CIG in deroga,

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa



GESTIONE DEI PERIODI DI MANCANZA DI LAVORO

La presente disciplina regola la gestione dei periodi di sospensione per mancanza di lavoro da parte delle imprese nel mese di dicembre 2014, qualora non vi siano altri strumenti a disposizione delle aziende, le relative procedure di consultazione tra l'impresa artigiana ed OOSS.



Art 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica nei confronti di tutte le imprese artigiane, aderenti ad Ebav ed in regola con la relativa contribuzione, comprese nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'artigianato siglati a livello nazionale e/o regionale dalle associazioni artigiane ed OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Sono escluse le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, applicandosi a loro la specifica procedura prevista dalla legge. Sono inoltre disciplinate dall'apposita contrattazione regionale artigiana del settore edile categoria le sospensioni degli apprendisti.

Art 2) UTILIZZO DEGLI STRUMENTI CONTRATTUALI PER LA MANCANZA DI LAVORO

Le parti si danno atto dell'estrema incertezza sugli ammortizzatori sociali per l'artigianato dovuta alla situazione normativa attuale e quindi, pur ritenendo indispensabile favorire il mantenimento del tessuto occupazionale aziendale, ritengono che, alla luce delle premesse, la gestione dei periodi di mancanza di lavoro nel mese di dicembre 2014 vada operata, **una volta esaurita la CIG in deroga**, utilizzando in primo luogo tutti gli strumenti contrattuali eccedenti le **64 ore** (cedolino paga di novembre 2014) previsti dalla contrattazione collettiva sia nazionale che regionale (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate etc). In assenza di tale eccedenza di orario sarà possibile attivare la sospensione con intervento di EBAV tramite procedura in sede sindacale secondo le regole indicate di seguito.

Prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni, l'Ebav potrà richiedere all'azienda documentazione utile al relativo controllo.

Art 3) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Qualora l'azienda artigiana, **una volta esaurita la CIG in deroga e non avendo alcun strumento contrattuale a disposizione**, ravvisi la necessità di attuare una sospensione per mancanza di lavoro ne darà comunicazione immediata a CGIL CISL e UIL provinciali, specificando l/le organizzazione/i che ha/hanno stipulato un accordo di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda nel corso del 2014 ed indicando inoltre il numero di lavoratori privi di requisiti per l'ASPI.

L'accordo sindacale (Allegato 1) dovrà essere corredato dal timbro e firma di una delle Associazioni Artigiane cui l'azienda aderisce o, se non iscritta, cui conferisce mandato.

Non è prevista alcuna procedura semplificata e pertanto le imprese dovranno sempre pervenire ad una specifica intesa con le OOSS.

Qualora nelle imprese interessate alle procedure sopraindicate uno o più lavoratori siano sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione Aspi, le parti confermano la validità della procedura di sospensione per gli stessi lavoratori.

Appena espletata la procedura l'azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di tenuta libri paga, ai relativi adempimenti amministrativi necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio EBAV e della prestazione ASPI da parte dell'INPS, in particolare l'invio dei consuntivi mensili.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Art 4) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione per mancanza di lavoro indicate nell'apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione o del contratto, se in data anteriore. Per gli apprendisti vale quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Per i periodi non lavorati non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita ma i dipendenti, in possesso dei previsti requisiti, potranno accedere ai sussidi EBAV e all' "indennità di disoccupazione ASPI per lavoratori sospesi", in presenza dei relativi requisiti contributivi e qualora vi sia il relativo finanziamento.

Durante il periodo di sospensione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Art 5) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Con riferimento all'accordo interconfederale del 21 settembre 2009, le parti confermano che, nella procedura di consultazione per le sospensioni per mancanza di lavoro, lavoratori ed azienda siano rispettivamente assistiti almeno da una OO.SS. e da almeno una AA.AA. provinciale.

Al fine di contenere al minimo le incombenze ed i tempi necessari a realizzare tali interventi, mantenendo nel contempo adeguata assistenza sociale e adeguato ruolo sindacale nella gestione di situazione di crisi, il ruolo delle Parti nella procedura in questione si realizzerà come segue:




- le AA.AA. provvederanno alla sigla del verbale di sospensione concordato in sede sindacale, come meglio specificato al punto 3 che precede;
- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e, nella fase di consulenza, per la redazione delle domande di sussidio e di successivo inoltro ad EBAV e per la domanda dell'ASPI.

Art 6) MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE AD EBAV

Una volta definito l'accordo, i lavoratori dovranno presentarsi quanto prima, comunque non oltre 10 giorni dalla data di inizio effettiva della sospensione (termine ordinatorio), presso lo sportello EBAV delle OOSS per predisporre delle domande di sussidio, sulla base della modulistica predisposta dall'Ente, portando con sé copia dell'accordo sindacale e dell'ultima busta paga. La raccolta delle richieste di sussidio per la crisi area settore è di competenza degli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali e pertanto saranno liquidati da EBAV i modelli D06 che provengono solamente dai medesimi sportelli.

La domanda della prestazione va inoltrata dagli sportelli ad EBAV nei 20 giorni successivi (termine ordinatorio e non perentorio) alla predisposizione della domanda.

EBAV determinerà le corrispondenti quote di sussidio da ricondurre come impegno di spesa sugli appositi fondi di categoria in essere al 31 dicembre 2013.



Art 7) ESCLUSIONE DAL SUSSIDIO DELL' ENTE BILATERALE

Il contributo EBAV non potrà essere richiesto da :

- a) ai lavoratori delle imprese che non hanno ancora esaurito gli 11 mesi di CIG in deroga;
- b) ai lavoratori stagionali (non aventi diritto), ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata, ai lavoratori a chiamata nonché eventuali ad altre fattispecie di rapporto di lavoro subordinato per le quali non è previsto alcun versamento ad EBAV.
- c) ai lavoratori per i quali non è stato utilizzato il monte ore accantonato secondo quanto previsto all'art. 2.
- d) ai lavoratori per i quali l'impresa non ha provveduto a far apporre il timbro e la firma di una delle Associazioni Artigiane, secondo le specifiche dell'art. 3. Tale mancanza può essere sanata anche in un momento successivo all'arrivo delle comunicazioni ad EBAV.

Art 8) DURATA DELL'ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO EBAV PER SOSPENSIONI


Il contributo EBAV, previsto per operai, impiegati ed apprendisti, sarà corrisposto dal 1 al 31 dicembre 2014 per la durata massima di 20 giorni di calendario per dipendente ed è svincolato dall'esistenza o meno dei requisiti per la corresponsione dell'ASPI.

La relativa misura sarà pari ad € 9,00 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione. La quota sarà proporzionata all'orario di lavoro pattuito.

Art 9) DECORRENZA E DURATA

La presente intesa ha efficacia per il mese di dicembre 2014.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA DEL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

